



COMUNE DI PORTO TORRES (PROVINCIA DI SASSARI)

Area Lavori Pubblici

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA.

(art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016)

CUP I29I20000090005 CIG 9908861AC4

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

1.	PREMESSA.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
	2.1 Documenti di gara.....	6
	2.2 Chiarimenti.....	7
	2.3 Comunicazioni.....	7
3.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI E DIRITTO DI PRELAZIONE.....	7
	3.1 Oggetto della concessione.....	7
	3.2 Importo della concessione.....	8
	3.3 Suddivisione in lotti.....	10
	3.4 Diritto di prelazione.....	11
4.	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	11
	4.1 Durata.....	11
	4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO.....	11
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6.	REQUISITI GENERALI.....	13
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
	7.1 Requisiti di idoneità.....	14
	7.2 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO EX ART 95 DEL DPR 207/2010	14
	7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	15
	7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei E I CONSORZI ordinari, aggregazioni di rete, GEIE	17

7.5	Indicazioni per i consorzi stabili	18
8.	AVVALIMENTO.....	18
9.	SUBAPPALTO.....	19
10.	GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA E DEL CONTRATTO.....	20
	10.1 GARANZIA PROVVISORIA.....	20
	10.2 CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE.....	22
11.	GARANZIE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	22
	11.1 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	23
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
	23
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
14.	CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.....	25
	14.1 Domanda di partecipazione.....	25
	14.2 Documento di gara unico europeo.....	27
	14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	28
15.	CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA”.....	34
16.	CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA”.....	36
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	37
	17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica.....	38
	17.2 CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE.....	40
	17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	41
	17.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.....	41
	17.5 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	41
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A — VERIFICA	
	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	42
20.	APERTURA DELLA “BUSTA TECNICA - OFFERTA TECNICA” E DELLA “BUSTA ECONOMICA —	
	OFFERTA ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	43
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
22.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
23.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	44
24.	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	46
25.	Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione.....	46
26.	Codice di comportamento.....	46
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	47
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47

1. PREMESSA

La società ENEL SOLE ha inoltrato al Comune di PORTO TORRES il progetto di fattibilità tecnica ed economica completo di piano economico e finanziario asseverato ed avente ad oggetto “Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di efficientamento energetico” ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016.

Il suddetto progetto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 esecutiva ai sensi di legge.

Con determina a contrarre n. 1519 del 27/06/2023, è stata indetta la presente procedura di gara telematica a procedura aperta per l'affidamento in Concessione, tramite finanza di progetto, del servizio gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di efficientamento energetico nel territorio del comune di Porto Torres.

L'affidamento della concessione ai sensi dell'articolo 164 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite finanza di progetto di cui all'articolo 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente affidamento, mediante finanza di progetto, recepisce quanto contenuto nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, ed in particolare l'art. 2 che disciplina i “criteri ambientali minimi” (C.A.M.).

Il progetto esecutivo che sarà redatto dall'affidatario dovrà essere conforme ai seguenti C.A.M. :

- Criteri ambientali minimi per servizi di illuminazione pubblica approvati con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018;
- Criteri ambientali minimi per acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica approvati con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e- procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli

altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegna.cat.it.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella

“Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale www.sardegnaecat.it .

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al Portale “SardegnaCAT” nella categoria **AL110 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STRADALE E SEMAFORI**

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Porto Torres.

Il **CUP** assegnato al progetto è: **I29I20000090005**

Il **CIG** assegnato alla gara è: **9908861AC4**

CUI L00252040902202000046

Dirigente dell'Area: ing. Massimo Ledda.

Responsabile di progetto\Responsabile del Procedimento in fase di affidamento (artt. 31 del Codice e 34 della L.R. n. 8/2018): ing. Massimo Ledda email ledda.massimo@comune.porto-torres.ss.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **Disciplinare di gara;**
- **Allegati al Disciplinare di gara:**
 - modello A. Domanda di ammissione alla gara
 - modello B: schema D.G.U.E.
 - modello C: Dichiarazioni integrative concorrente
 - Modello D: Dichiarazioni art. 95
 - Modello E: dichiarazioni integrative progettisti
 - Modello O: Offerta economica
- **Progetto di fattibilità** avanzato dal soggetto promotore, così come approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24 agosto 2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 (presa d'atto di integrazioni e modifiche) come di seguito dettagliato:
 1. Relazione illustrativa;
 2. Database di censimento impianti ante operam;
 3. Planimetrie di rilievo degli impianti ante operam;
 4. Relazione tecnica;
 5. Stima sommaria;
 6. Relazione tecnico Economica;
 7. Specificazione delle caratteristiche del servizio;
 8. Bozza di convenzione;
 9. Piano economico finanziario asseverato;
 10. Meccanismo di adeguamento del corrispettivo;
 11. Dichiarazioni requisiti ex art. 95 del DPR n. 207/2010;
 12. Dichiarazioni requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
 13. Certificazioni
- **Patto di integrità;**
- **Codice di comportamento** dei Dipendenti Pubblici adottato dalla stazione appaltante della Giunta Comunale n. 171 del 31.08.2021 reperibile al seguente link: https://www.comune.porto-torres.ss.it/.galleries/doctesti_amm_trasp/Codice_di_comportamento_aggiornamento_20211.pdf
- **Informativa privacy**

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) denominati "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", approvati con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017 e integrati con DM 28 marzo 2018, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica".

La documentazione di gara, oltre essere allegata alla piattaforma telematica Sardegna CAT nella sezione relativa alla presente procedura di gara, è anche disponibile alla sezione bandi sul sito internet: <https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/index.html>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura, da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, tramite le funzionalità della piattaforma telematica al servizio “Messaggistica” accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità della piattaforma telematica (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno esclusivamente a mezzo dell’apposita sezione della piattaforma telematica SardegnaCAT che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nell’apposita sezione. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ED RITO DI PRELAZIONE

3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente gara è l’affidamento, tramite finanza di progetto, della *Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica* nel territorio del comune di Porto Torres (SS) sulla base del progetto di fattibilità tecnica e economica proposto dal Promotore, ex. art. 183, comma 15-19 e segg. e art. 179 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto di concessione ha per oggetto:

- la progettazione esecutiva e la relativa realizzazione di interventi di riqualificazione dell'impianto in oggetto;
- la gestione, degli impianti di pubblica illuminazione articolato nella conduzione degli impianti (accensione/spegnimento, pronto intervento, sistema informativo, call center, censimento, ecc.), nella manutenzione degli impianti stessi (manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata con cadenza prestabilita a seconda del livello prescelto degli impianti di illuminazione)
- la fornitura dell'energia elettrica;
- un censimento di livello 2 (Rif. SCHEDA 2 C.A.M. 28/03/18) degli impianti in oggetto;
- altre attività inerenti la conduzione e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto già indicato e comprese all'interno della proposta aggiudicataria.

Ai fini dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che va considerata quale prestazione principale il servizio di gestione e esercizio degli impianti e fornitura di energia elettrica, mentre le ulteriori attività vanno qualificate come prestazioni secondarie.

L'oggetto della concessione è suddiviso nelle seguenti prestazioni:

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

n.	DESCRIZIONE BENI E SERVIZI	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale	50232100-1	P
2	Installazione di impianti di illuminazione stradale	45316110-9	S
4	Servizi di progettazione tecnica di impianti	71323200-0	S

Si specifica sin d'ora che la Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e i collaudi sia in corso d'opera che finali, saranno eseguiti da professionisti abilitati incaricati e nominati dal concedente con le relative spese a carico del concessionario.

3.2 IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo totale della concessione ammonta a € **1.596.828,00** (eurounmilioneCinquecentonovantaseimilaottocentoventotto/00) IVA ESCLUSA come meglio dettagliato nel seguente quadro ottenuto dal piano economico finanziario proposto dal Promotore:

Tabella n. 2 – Importo della concessione

CODICE VOCE	VOCI IN ENTRATA	€	IMPORTO € (IVA esclusa)
e1	canone complessivo della concessione		€ 1.596.828,00
e	TOTALE ENTRATE (e=e1)		€ 1.596.828,00

CODICE VOCE	VOCI IN USCITA	€	IMPORTO € (IVA esclusa)
u1	importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza	€ 265.122,63	

u2	importo costi della sicurezza per interferenze	€ 5.681,20	
u3=u1+u2	importo totale dei lavori		€ 270.803,83
u4.1	spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 relative alla progettazione, AsBuilt e PRIC	€ 25.712,23	
u4.2	spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 relative al collaudo	€ 3.024,97	
u4.3	spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 relative alla direzione lavori	€ 12.099,87	
u4.4	spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 relative al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 3.781,21	
u4.5	spese tecniche di cui all'art.113 comma 1, D.lgs. 50/2016 relative al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 9.453,03	
u5	Spese generali amministrative	€ 3.901,09	
u6	spese per predisposizione della proposta, comprensive delle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile diritti opere di ingegno	€ 6.499,29	
u0a	Rimborso per eventuali spese sostenute dall'amministrazione Comunale derivanti dall'applicazione del regolamento di esercizio con l'ente distributore per l'esercizio degli impianti promiscui di cui all'art. 4 della bozza di Convenzione	€ 0,00	
u0b	Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	€ 0,00	
u7=u4+u5+u6+u0	spese varie		€ 64.471,69
U3+u7	SUBTOTALE USCITE PER INVESTIMENTI INIZIALI		€ 335.275,52
u8	costo energia per 15 anni		€ 571.642,77
u9	costo di gestione per 15 anni		€ 330.805,24
u10	oneri accessori (registrazione contratto, fidejussioni, assicurazione)		€ 26.323,55
u	TOTALE USCITE (u=u3+u7+u8+u9+u10)		€ 1.264.047,09

TOTALE ENTRATE - USCITE (e-u)		€ 332.780,91
--------------------------------------	--	---------------------

Il valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, viene stimato in € **1.596.828,00** (diconsi unmilione cinquecento novantaseimila ottocentoventotto/00).

La concessione prevede:

- La realizzazione delle opere di adeguamento normativo ed efficienza energetica per un importo stimato di € 270.803,83 oltre IVA di legge comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso paria a €. 5.681,20;
- La gestione degli impianti di pubblica illuminazione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie nei limiti del progetto di fattibilità di cui sopra, per un costo stimato dal promotore di € 330.805,24 oltre IVA di legge (per la durata di 15 anni);
- La fornitura di energia elettrica per un costo stimato dal promotore di € 571.642,77 oltre IVA di legge (per la durata di 15 anni);
- La progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento normativo ed efficienza energetica (per un importo stimato dei lavori di € 270.803,83), nonché la relativa direzione dei lavori, il collaudo e il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione per un costo stimato dal promotore di € 54.071,31;
- Ogni altro onere posto a carico dell'aggiudicatario nel progetto di fattibilità posto a base di gara e quelli derivanti dallo svolgimento della presente procedura di gara (lavorazioni aggiuntive e migliorative, servizi e forniture aggiuntive e migliorativi etc).

È data infatti facoltà all'Amministrazione di affidare al concessionario la realizzazione di nuove opere, non previste nel progetto di fattibilità e nella variante migliorativa eventualmente presentata, nei limiti e alle condizioni in atti specificate.

Ai concorrenti è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del Codice, la proposta in sede di offerta di varianti migliorative rispetto al progetto di fattibilità presentato dal Promotore ed allegato al presente Disciplinare di gara, riguardanti gli elementi previsti dall'articolo 16 del Disciplinare stesso, con i limiti ivi previsti e conformemente a quanto stabilito dai criteri ambientali minimi (CAM) su menzionati.

Il **canone concessorio annuo**, che individua la spesa annua che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere nel periodo di validità della concessione, che compensi sia le spese di investimento delle lavorazioni da effettuare, che i consumi di fornitura di energia elettrica necessaria, che i canoni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti indicati nel progetto di fattibilità è **pari a € 106.455,20 euro/annui** al netto del ribasso che sarà offerto dai concorrenti in sede di gara.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) riferiti al servizio **sono pari a euro zero**, perché non sono stati rilevati rischi da interferenza; non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

Con il presente affidamento di partenariato pubblico privato sarà corrisposto al concessionario il canone annuo risultante dall'offerta economica, finanziato con mezzi propri del bilancio del Comune di Porto Torres.

Gli interventi di adeguamento normativo e di efficienza energetica sono a totale carico del concessionario, quindi a totale rischio del medesimo soggetto ed a titolo non oneroso per l'Amministrazione.

3.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Non è prevista la suddivisione in lotti attesa la unitarietà degli interventi, la stretta relazione delle opere oggetto di PPP e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità

dell'intera operazione.

3.4 DIRITTO DI PRELAZIONE

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, al soggetto Promotore è attribuito il diritto di prelazione, secondo le modalità e contenuti nel prosieguo specificati.

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro **quindici** giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la **predisposizione della proposta** nei limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo è pari a **€ 6.499,29** come si desume dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la **predisposizione dell'offerta** nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dalla data di consegna del servizio, o dalla diversa data indicata nel relativo verbale, per una durata complessiva massima di **anni 15 (quindici)**. Il concedente ha facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della Legge n. 120/2020.

4.1 MODIFICA DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175 del Codice, qualora ricorrano le condizioni nello stesso contenute. Le modifiche non possono alterare la natura generale della concessione.

L'Amministrazione ha la facoltà di affidare al Concessionario gli interventi di manutenzione non conservativa di cui al paragrafo 2.2.2.2. dell'elaborato 7- Specificazione delle Caratteristiche del Servizio, tra quelle non ricomprese nel canone e nell'offerta tecnica, per un importo annuale massimo pari a € 50.000,00.

Ai sensi dell'art 175 comma 1 lett. a) del codice e dell'art. 29 comma 1 lett a) del D.L 4/2022 conv. in Legge 25/2022 i prezzi sono oggetto di revisione, su istanza di parte e previa adeguata istruttoria da parte dell'Amministrazione, in caso di variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 % rispetto al prezzo originario offerto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È ammessa la partecipazione dei soggetti in raggruppamento temporaneo anche se non ancora costituiti. In tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento.

Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno il raggruppamento. In tal caso l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. La documentazione amministrativa dovrà essere integrata della dichiarazione con la quale gli stessi operatori economici, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire il raggruppamento, con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, al quale conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, nonché l'attività che sarà assegnata a ciascun componente del raggruppamento.

I concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio devono specificare in sede di offerta, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono altresì ammessi i concorrenti aventi sede in altri stati aderenti all'Unione Europea alle condizioni previste dall'art. 45, c. 1, del D.Lgs. n.50/2016. L'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di origine.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. I concorrenti residenti nell'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi e secondo le modalità di cui al citato D.P.R. 445/2000.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE (Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 Luglio 2022.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016:(DGUE) "*Parte IV: Criteri di selezione, Lettera A: Idoneità professionale*".

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente concessione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g), il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente al raggruppamento o consorzio. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO EX ART 95 DEL DPR 207/2010

A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi n. cinque esercizi finanziari disponibili non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; tale requisito è richiesto al fine di determinare se la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sia sufficiente per poter eseguire correttamente il servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

b) Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- copia conforme della visura camerale

c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

N.B. In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti alle lettere a) e b), nella misura due volte. Il requisito previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1 REQUISITI INERENTI I SERVIZI

a) **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore *IAF 28*, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: *progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione.*

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

b) **Possesso di valutazione di conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale** alla *UNI EN ISO 14001:2015* nel settore *IAF 28*, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: *progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione.*

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un

Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.3.2 REQUISITI INERENTI L' ESECUZIONE DEI LAVORI

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale inerente i lavori, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Possesso di **attestazione di qualificazione SOA**, in **cat. OG10** *"Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione"* in **classifica I o superiore** per progettazione e costruzione.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il suddetto requisito deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori.

Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, le imprese attestare per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti (vedi paragrafi successivi) attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice.

Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

7.3.3 REQUISITI INERENTI LA PROGETTAZIONE

I progettisti dell'impianto di illuminazione pubblica devono possedere le competenze richieste al paragrafo 4.3.2.1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 27/09/2017 - CAM Illuminazione Pubblica, come di seguito elencate:

- a) Il **progettista dell'impianto elettrico** dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.
- b) Il **progettista illuminotecnico**, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
 - aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;
 - non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che

produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di tele-controllo o telegestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:

- l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020,
- l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,
- l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

c) possesso dei **requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008** per il soggetto incaricato del coordinamento della sicurezza;

In sede di presentazione dell'offerta, dovranno essere indicati i nominativi dei singoli progettisti, persone fisiche personalmente responsabili, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. Dovrà essere inoltre indicata, nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I progettisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali, come specificato nell'articolo 10.3 lett. c) del presente Disciplinare.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

In caso di RTI, i requisiti del concessionario di cui all'art. 95 del DPR 207/2010 devono essere posseduti

complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

I requisiti di cui ai punti 7.3.1 **lett. b) e c)** devono essere posseduti da tutti i componenti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di capacità tecnica (certificazione di qualità), sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si

avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel proprio DGUE, le prestazioni (lavoro/servizio/fornitura) che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del D.Lgs. 50/2016, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Ai sensi dell'art. 174, comma 6 del Codice l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 174, comma 5 del Codice.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione concedente.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso le Amministrazioni concedenti almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di concessione.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, espone il concessionario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 *quinquies* del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale con il subappaltatore.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Con riferimento ai servizi tecnici si applica l'art. 31 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici.

10. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari a € **31.936,56** (diconsi Euro trentunomilanocentotrentasei/56);
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di

una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE

L'offerta deve essere, altresì, corredata dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo del Codice, di importo pari a € **39.920,70** (diconsi Euro trentanove mila novecentoventi/70), in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto posto a base di gara. Lo svincolo di tale cauzione avviene per il concorrente aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto.

La stessa può essere costituita con le modalità sopra riportate relative alla cauzione provvisoria.

10.3 GARANZIE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) **garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice**, conforme agli schemi del Decreto MISE del 19/1/2018 n. 31;
- b) **polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, per una somma assicurata per i danni da esecuzione**, di importo pari ai lavori da eseguire, per la responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000 e con un massimo pari all'importo dei lavori contrattualizzati;
- c) **polizza di responsabilità civile e professionale dei progettisti** e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi, che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata con massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
- d) **cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del Codice**, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
- e) **polizza assicurativa di gestione relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (per danni a persone, cose e sinistro) durante la fase di gestione** e responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00, con un limite per sinistro di € 1.000.000,00. La polizza deve prevedere la copertura assicurativa anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 10:00 del giorno 18.08.2023** sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale "Sardegna CAT", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara, nel disciplinare di incarico, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d'uso).

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

L'operatore economico concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Per la partecipazione alla procedura informatizzata nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, è sufficiente la registrazione del solo operatore economico con ruolo di mandatario/capogruppo. In tal caso, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle di tale operatore.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da **TRE** buste virtuali:

1. "Busta di Qualifica" – Documentazione Amministrativa
2. "Busta Tecnica" – Offerta Tecnica

3. “Busta Economica” – Offerta economica

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione potrà essere prodotta come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “*Busta di qualifica – Documentazione Amministrativa*”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA "BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "**Busta di Qualifica – Documentazione Amministrativa**" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **modello A** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema **Modello B**.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) il nominativo dell'ausiliaria nel PASSOE del concorrente;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e al cosiddetto decreto sblocca cantieri convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. **7.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **7.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **7.3** del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. **7.3** del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- da tutti i soggetti individuati per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura, così come individuati nell'allegato Modello E.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **modello C**, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c- bis), c-ter), c- quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e

tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, come citata nel Disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e delle vigenti norme in materia;
 5. accetta il **patto di integrità**.
 6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** dei dipendenti del Comune di Porto Torres adottato dalla stazione appaltante della Giunta Comunale n. 171 del 31.08.2021 reperibile al seguente link:
https://www.comune.porto-torres.ss.it/.galleries/doc-testi_amm_trasp/Codice_di_comportamento_aggiornamento_20211.pdf
- e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiara che, in caso di aggiudicazione, garantirà la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. n. 49/2014, dal Dl. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per il ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori l'offerente si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.;
 8. dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 9. dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 10. dichiara che il piano economico-finanziario presentato comprende e indica le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, del Codice;
 11. accetta di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli altri documenti di gara, nessuno escluso, che dovranno essere considerati nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara. In particolare:
 - a. spese per pubblicità di gara, per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per collaudi e per la direzione dei lavori e C.S.E.;
 - b. spese per l'elaborazione dell'offerta, nei casi disciplinati dall'art. 183 del Codice e nei limiti di cui al comma 9, terzo periodo, del medesimo articolo;
 - c. spese contrattuali e amministrative (oneri e, in generale, spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della concessione nonché le spese di bollo per gli atti inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto).
 12. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
 13. accetta che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la

piattaforma Sardegna CAT;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale....., partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
18. *(eventuale)* il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sm.i. sull'importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 10 del disciplinare di gara;
19. di osservare tutte le prescrizioni, specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) denominati "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", approvati con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017 e integrati con DM 28 marzo 2018, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica";
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
20. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Dichiarazioni integrative relative ai requisiti di partecipazione

Ad integrazione di quanto dichiarato compilando la Parte IV — Criteri di selezione del DGUE, dichiarazione integrativa sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (da presentare nel pieno rispetto del contenuto dell'allegato **modello D** e dell'allegato **modello E**) con la quale rispettivamente il concorrente (con l'allegato **modello D**) e i soggetti incaricati della progettazione (con l'allegato **modello E**) dichiarano:

14.3.2.1 Il possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del DPR. 207/2010 ovvero:

- a) Fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi n. cinque esercizi finanziari disponibili non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

14.3.2.2 Il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 28, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: *“progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione.”*

14.3.2.3 Il possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alle norme di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF 28, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: *“progettazione ed erogazione dei servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione.”*

14.3.2.4 Il possesso di attestazione di qualificazione SOA, in cat. OG10 di cui al paragrafo 7.3.2.

14.3.2.5 (In ogni caso, sia per gli operatori in possesso dell'Attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione sia per gli operatori in possesso dell'Attestazione di qualificazione per la sola costruzione) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.), numero e anzianità di iscrizione all'apposito albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività di progettazione dei soggetti individuati per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura e precisamente.

14.3.2.6 **Il progettista dell'impianto elettrico** che deve dichiarare di essere regolarmente iscritto all'albo *professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e di aver esercitato la professione* per almeno cinque anni.

14.3.2.7 Almeno un progettista illuminotecnico che deve dichiarare:

14.3.2.7.1 Le prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica svolte negli ultimi 5 anni con indicazione

- i. del ruolo ricoperto (libero professionista ovvero collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società)
- ii. dell'oggetto del servizio e del numero dei punti luce (progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare (872);

14.3.2.7.2 di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti

(ovvero)

di essere coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di tele- controllo o tele-gestione, indicandone specificatamente la tipologia, e che pertanto tale apparecchio o tecnologia non verrà utilizzata all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri quanto previsto al punto 7.3.3 lett. b) del Disciplinare di gara;

14.3.2.8 Almeno un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 per il soggetto incaricato del coordinamento della sicurezza;

14.3.2.9 Il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nota bene:

Il soggetto incaricato della progettazione dovrà compilare apposita dichiarazione riferita ai punti 6 e 7 della presente dichiarazione integrativa (compilare allegato modello E) ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE di cui all'articolo 15.2 del presente Disciplinare.

La presente dichiarazione integrativa deve essere presentata nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

14.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, nel PASSOE del concorrente dovranno essere indicati anche i soggetti ausiliari;

Nota bene:

Il PASSOE è un documento unico inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria e contiene i dati di tutto il raggruppamento, compresi i soggetti ausiliari in caso di avvalimento.

2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

3. Documento attestante l'ulteriore cauzione fissata in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento ai sensi dell'art. 183 comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

4. Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

5. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

6. Ricevuta pagamento imposta di bollo.

14.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto **14.1**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della sezione "BUSTA TECNICA" secondo le modalità di seguito riportate, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte dei Commissari sulla base dei criteri e sub criteri di cui alla Tabella dell'art. 18 del presente disciplinare. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14

L'offerta dovrà essere suddivisa in file distinti composti da cartelle (facciate), numerate con la modalità "pagina 1 di n", come di seguito riportato:

Nome file	Contenuto	Riferimento sub-criterio di valutazione
1. Qualità del progetto del servizio	Relazione tecnica descrittiva costituita da un massimo 60 cartelle A4, carattere "Arial" non inferiore a 11 (undici) punti suddivisa per sub criteri di valutazione. La relazione dovrà illustrare la proposta del concorrente in merito a ciascun sub-criterio di valutazione individuato come a lato.	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2. Qualità del progetto dei lavori	Progetto dei lavori costituito da: - Relazione tecnica costituita da un massimo di 40 cartelle A4, carattere "Arial" non inferiore a 11 (undici) punti - Elaborati grafici costituiti da un massimo di 20 cartelle A3 - Computo metrico <u>non estimativo</u> Il progetto dovrà illustrare la proposta del concorrente in merito a ciascun sub-criterio di valutazione individuato come a lato.	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
3. Ulteriori proposte migliorative	Relazione tecnica descrittiva costituita da un massimo 20 cartelle A4, carattere "Arial" non inferiore a 11 (undici) punti suddivisa per sub criteri di valutazione. La relazione dovrà illustrare la proposta del concorrente in merito a ciascun sub-criterio di valutazione individuato come a lato.	3.1 3.2 3.3
4.Schema di convenzione	Schema di convenzione i cui contenuti siano conformi alle Linee Guida ANAC n. 9 approvate dall'Autorità con Delibera n. 318 del 28 Marzo 2018 e s.m.i., nella quale siano evidenziati gli elementi differenziali migliorativi rispetto al documento "Bozza di convenzione" allegato allo studio di fattibilità. Si richiede che lo schema di convenzione venga organizzato con i medesimi articoli del documento denominato "Bozza di convenzione posto a base di gara evidenziando gli elementi differenziali compresa la matrice dei rischi. Si precisa che la durata della concessione non può in ogni caso essere diversa da quella proposta dal Promotore.	4.1

Le pagine ulteriori rispetto a quelle sopra indicate non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

Non sono ammesse prestazioni minime inferiori rispetto a quelle indicate nel capitolato e nei documenti tecnici progettuali anche in materia di CAM (ai sensi del D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale").

Pertanto **saranno escluse** le offerte che non siano adeguate alle specifiche tecniche e alle condizioni di esecuzione previste dal suddetto D.M. 23 giugno 2022 nonché dal capitolato e dai documenti tecnici progettuali.

La documentazione relativa all' Offerta Tecnica non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA"

La "Busta Economica — Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. il **piano economico-finanziario** asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 383/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1966/1939;
2. il **piano di ammortamento**;
3. il **computo metrico estimativo** (le voci utilizzate devono corrispondere a quelle dei computi metrici allegati ai capitoli del progetto definitivo);
4. l'**offerta economica** predisposta preferibilmente secondo l'allegato **modello O** al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
 - a) la dichiarazione del ribasso percentuale che si intende applicare all'importo annuo del **canone di concessione** posto a base di gara pari ad euro ad € **106.455,20** (diconsi centoseimilaquattrocentocinquantacinque/20).
 - b) La riduzione **sui tempi di esecuzione** degli interventi iniziali di adeguamento, proposti dal Promotore in mesi 12 dalla data di consegna dei lavori, da indicarsi come numero di mesi di anticipo per un massimo di 4. Il numero di mesi va indicato in cifra tonda.
 - c) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.
 - d) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice corredata da **dichiarazione** che gli stessi non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del Codice e sono inclusi nell'offerta.

In ogni caso la percentuale di ribasso deve essere indicata sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza tra cifre e lettere verrà considerato prevalente la percentuale scritta in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, e art. 95, comma 10, del Codice, il costo della manodopera e il costo degli oneri di sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'impresa dovranno essere indicati nell'offerta **a pena di esclusione**.

L'offerta economica deve comprendere anche il piano economico-finanziario della concessione, asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 del Codice, presentato anche in formato elettronico, con l'indicazione delle formule di calcolo, in ossequio a quanto previsto

nelle linee guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28/03/2018, contenente i seguenti elementi:

- Convenienza economica;
- Margine di contribuzione;
- Reddito netto di commessa;
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria;
- Valore Attuale Netto (VAN);
- Tasso interno di rendimento (TIR);
- Pay-back period.

Il PEF secondo quanto indicato al cap. 3.3.4 del D.M. 28/03/2018 dovrà altresì includere:

- Costo per le spese tecniche;
- Costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione;
- Costo degli interventi;
- i costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex post;
- i tempi della realizzazione degli interventi;
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile;
- la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;
- il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione;
- nonché il Piano di ammortamento relativo agli investimenti proposti nel progetto dall'impresa concorrente.

Tutti i documenti componenti l'offerta economica, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 14.1.

L'offerta è vincolante per 180 giorni. L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta stessa non si proceda alla ~~aggiudicazione~~ della concessione (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>80 punti</i>
Offerta economica e offerta tempo	<i>20 punti</i>
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Valutazione della qualità complessiva dei servizi offerti. Specificazione delle caratteristiche del servizio gestionale e manutentivo offerto per la Gestione Integrata degli impianti di Illuminazione Pubblica nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi con riferimento ai servizi inclusi nel canone proposti dal Promotore.	25	1.1	Conduzione dell’impianto: Accensione e Spegnimento Pronto Intervento e Messa in Sicurezza Sistema Informativo Censimento e Costruzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica Call/Contact Center Controllo dei consumi Sistema di Regolazione del Flusso Riferimento: paragrafo 2.1 dell’elaborato “Specificazione delle Caratteristiche del Servizio”	2		
			1.2	Manutenzione. Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Verifiche periodiche degli impianti Manutenzione programmata Riferimento: paragrafo 2.2 dell’elaborato “Specificazione delle Caratteristiche del Servizio”	15		
			1.3	Rapporti periodici sul servizio Riferimento: paragrafo 11 dell’elaborato “Specificazione delle Caratteristiche del Servizio”	2		
			1.4	Analisi tecnico-energetiche Riferimento: paragrafo 12 dell’elaborato “Specificazione delle Caratteristiche del Servizio”	2		
			1.5	Gestione dei rapporti e delle comunicazioni Tra Concessionario e Amministrazione Tra Concessionario e utenti Riferimento: paragrafo 16 dell’elaborato “Specificazione delle Caratteristiche del Servizio”	2		
			1.6	Indici prestazionali dell’impianto di illuminazione Riferimento: paragrafo 17 dell’elaborato “Specificazione delle Caratteristiche del Servizio”	2		
			2.1	Interventi sui quadri elettrici Riferimento: paragrafo 3 dell’elaborato 4 “Relazione tecnica”	2		

2	2. Qualità del progetto dei lavori. Valutazione della qualità complessiva degli interventi di risparmio energetico, ammodernamento tecnologico, di adeguamento e messa a norma nel rispetto del risparmio minimo di cui al paragrafo 13 dell'elaborato 4 "Relazione tecnica".	20	2.2	Interventi sulle linee elettriche Riferimento: paragrafo 4 dell'elaborato 4 "Relazione tecnica"	2		
			2.3	Interventi sui sistemi di protezione contro i contatti indiretti Riferimento: paragrafo 5 dell'elaborato 4 "Relazione tecnica"	2		
			2.4	Interventi sui sostegni Riferimento: paragrafo 6 dell'elaborato 4 "Relazione tecnica"	6		
			2.5	Interventi sugli apparecchi di illuminazione Riferimento: paragrafo 7 dell'elaborato 4 "Relazione tecnica"	4		
			2.6	Specifiche tecniche dei materiali Riferimento: paragrafo 8 dell'elaborato 4 "Relazione tecnica"	2		
			2.7	Interventi sulle sorgenti luminose Riferimento: paragrafo 10 dell'elaborato 4 "Relazione tecnica"	2		
3	Ulteriori proposte migliorative	30	3.1	Proposte di integrazione con tecnologie smart city	8		
			3.2	Proposta per l'implementazione di ulteriori punti luce di illuminazione pubblica rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara (0,5 punti per ogni punto luce aggiuntivo per un totale massimo di 40 punti luce)		20	
			3.3	Modalità di gestione del danno agli impianti del patrimonio immobiliare in concessione e alla pubblica illuminazione a causa di sinistro stradale cagionato da terzi individuati ovvero a causa di un sinistro eventualmente garantito dalle coperture assicurative stipulate dal Comune (con polizza All Risks) (Intervento di messa in sicurezza, intervento di ripristino, attivazione e gestione della pratica di sinistro mediante Broker individuato dal Comune per recupero del danno).	2		
4	Qualità e completezza dello schema di convenzione	5	4.1	Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione dello Schema di convenzione e della "Matrice dei Rischi", compresa l'adeguatezza della disciplina delle penali e delle modalità di controllo del Comune durante la progettazione, esecuzione dei lavori e gestione degli impianti etc etc	5		
Totale		80					

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente dalla Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Coefficiente
Non valutabile\assente	0
Inadeguato	0,1
Scarso	0,2
Insufficiente	0,3
Mediocre	0,4
Sufficiente	0,5
Discreto	0,6
Buono	0,7
Distinto	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per l'assegnazione del coefficiente degli elementi qualitativi da utilizzare per il calcolo dei punteggi (vedi art. 17.4) si procede in questo modo:

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente dalla Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la scala di valori di cui sopra;
- Si determina la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito a ciascun sub criterio dell'offerta;
- Si attribuisce il coefficiente uno al valore medio massimo tra tutte le offerte e si proporziona linearmente a tale media massima gli altri valori medi (prima riparametrazione).

17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

Il punteggio è attribuito sulla base dei seguenti pesi elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
	PREZZO E TEMPI OFFERTI	20	D1	Ribasso percentuale sull'importo annuo del canone di concessione posto a base di gara.	16
			D2	Tempi di esecuzione, espressi in mesi, degli interventi iniziali e lavori di adeguamento, indicati dal Promotore in mesi 12, dalla data di consegna dei lavori (verrà attribuito 1 punto per ogni mese di anticipo)	4
	Totale	20			20

17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *formula con interpolazione lineare*:

$$C_i = A_a / A_{\max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{\max} = ribasso percentuale più conveniente

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n [C_{xi} * P_x]$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Non si procederà alla seconda riparametrazione.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4,5 e 6 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente":

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 21\08\2023 alle ore 10:00 salvo rinvii che verranno comunicati agli operatori economici per mezzo del sistema di messaggistica della Piattaforma.

Considerati gli orientamenti giurisprudenziali affermati la non sussistenza dell'obbligo dell'apertura delle offerte in seduta pubblica, con riferimento all'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, e le peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, non si terranno sedute pubbliche atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e che ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni. Degli esiti delle fasi di gara verrà data comunicazione agli operatori economici nelle forme di cui all'art.2.3.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il RUP, nella prima seduta, che si terrà nella data sopra indicata, procede, preliminarmente, a prendere atto delle offerte ricevute e, dopo aver sbloccato le offerte, all'apertura delle Offerte tecniche per la sola verifica della presenza dei relativi documenti.

La Commissione giudicatrice procede poi alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche e temporali.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e temporali e, quindi, alla valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tempo.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Redigere apposito verbale.

La stazione appaltante si riserva altresì, in qualsiasi momento, di procedere a controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

Il RUP provvede, se del caso, a:

- a) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- b) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di esse, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria all'esito positivo dell'esame della Busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa.

Nel caso in cui il primo in graduatoria, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, non risulti in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara il RUP procederà all'esame della busta di qualifica nei confronti del secondo in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte dell'organo, della stazione appaltante, competente per la sua approvazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie e polizze previste all'articolo 10.3 del presente Disciplinare.

Se del caso, l'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Nelle more della stipula del contratto, il Comune ha facoltà di consegnare in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che verranno comunicate. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'istanza di accesso va presentata a: ing. Massimo Ledda ledda.massimo@comune.porto-torres.ss.it

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata al disciplinare.

Il Dirigente
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento
Ing. Massimo Ledda